N° 68

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. I convocazione. Seduta del 22/12/2014

OGGETTO

Servizio di gestione della farmacia comunale - affidamento in concessione

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **22** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Orazio Claudio	Sindaco	Presente
Castelli Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Bodi Mirco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Scarpa Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Barberini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Bottan Erica	Componente del Consiglio	Presente
Costantini Cristiano	Componente del Consiglio	Assente
Tagliapietra Giorgia	Componente del Consiglio	Presente
Battagliarin Renato	Componente del Consiglio	Presente
Pereno Gianfranco	Componente del Consiglio	Assente
Ceccato Pamela	Componente del Consiglio	Assente
- Nesto Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Danuol Giuseppe	Componente del Consiglio	Assente

Berton Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Letizia	Componente del Consiglio	Assente
Chiaranda Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Vanin Erminio	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Angelo	Componente del Consiglio	Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Generale Fabio Dott. Olivi e gli Assessori Esterni M. Orazio e R. Vian.
Il Presidente dott.ssa Giorgia Tagliapietra, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama a fungere scrutatori i consiglieri: L. Barberini, E. Bottan e F. Berton

OGGETTO: Servizio di gestione della farmacia comunale - affidamento in concessione

Il Presidente dà lettura al settimo punto all'ordine del giorno ": Servizio di gestione della farmacia comunale - affidamento in concessione", cede la parola al Sindaco per illustrare l'argomento.

Segue il dibattito con la seguente sequenza;
- cons A. Zanella della lista civica Amministrare Cavallino-Treporti;
- capogruppo consiliare R.Nesto della lista Patto con Cavallino-Treporti;
- Sindaco;

Il dibattito in forma integrale è pubblicato su supporto digitale sul sito del Comune e fa parte integrante del presente anche se non materialmente allegato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione prot. n. 55490 reg. n. 105958 del 17 ottobre 2000, la Giunta provinciale di Venezia deliberava di approvare in adempimento dell' art. 3 della L. R. 11/1999, il subentro del Comune di Cavallino, nel diritto di esercizio e nell'Azienda commerciale connessa, della farmacia comunale situata in Cavallino Treporti, Piazza Santa Maria Elisabetta n. 1;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 805 del 9/5/2002, l'ULSS 12 Veneziana riconosceva il trasferimento della titolarità della farmacia denominata "Al Cavallino", sede n. 54 della pianta organica del Comune di Venezia e sita in Comune di Cavallino Treporti- Piazza Santa Maria Elisabetta 1- dal Comune di Venezia al Comune di Cavallino Treporti, a decorrere dal 2 aprile 1999, data di costituzione del Comune medesimo;
- che la gestione tecnica e professionale della farmacia continuava e continua, tutt'oggi, a essere effettuata dall'AMES (Azienda Multiservizi Economici e Sociali del Comune di Venezia) subentrando il Comune di Cavallino-Treporti al contratto di servizio stipulato tra Comune di Venezia e Ames spa;

PRESO ATTO inoltre che vige il contenzioso con il Comune di Venezia e Ames spa al tar Veneto n. 1007/2009 il quale risultava in fase di perenzione ultraquinquennale al 5.11.2014 ma che in data 31.10.2014 i ricorrenti hanno depositato istanza di fissazione dell'udienza;

CONSIDERATO che si è reso necessario valutare sia dal punto di vista giuridico che economico le diverse possibili modalità di affidamento della gestione del servizio farmaceutico anche previa acquisizione di dati e informazioni;

RISCONTRATO che le modalità di gestione di cui all'art. 9 della Legge n.475/68 e s.m.i.
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità

non sono compatibili per la gestione del servizio farmaceutico in questione in quanto contrastanti con le vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica, in particolare:
- le prime tre ipotesi andrebbero ad incidere sui limiti di spesa del personale, ad oggi inderogabili;

- la gestione diretta del servizio farmaceutico, inoltre, in assenza delle figure professionali necessarie, che pertanto dovrebbero essere assunte dall'Ente con specifiche mansioni e con costi non consentiti, né, tantomeno sopportabili, avrebbero conseguente riflesso sul limite di spesa per il personale;

VISTO comunque che, come tra l'altro indicato dalla deliberazione ANAC del 23 aprile 2014, sono ammissibili, tra le forme di gestione delle farmacie comunali, anche modelli non previsti dall'art. 9 della legge n. 475/1968 e anzi che un approccio interpretativo comunitariamente orientato renda preferibile la soluzione secondo cui i comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del Codice dei contatti così come confermato da giurisprudenza italiana come tra gli altri la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con Parere n. 489 del 26 settembre 2011;

RITENUTO che, in base al citato parere della Corte dei Conti, l'affidamento della gestione della farmacia comunale a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione (ex art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.), in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria;

TENUTO conto, inoltre, che l'istituto della concessione assume tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, demandando al privato il rischio della gestione ed il relativo accollo e rivolgendo il servizio alla totalità degli utenti, pur rimanendo, la titolarità della sede farmaceutica, in capo al Comune;

CONSIDERATO che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:
a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore;
b) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
c) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della farmacia, in quanto facenti diretto riferimento al soggetto gestore;
d) determina autonomamente la durata dell'affidamento del servizio.

EVIDENZIATO che l'Amministrazione intende mantenere l'esercizio della farmacia nel centro di Cavallino obbligando il concessionario all'esercizio della farmacia nel centro di Cavallino in Piazza Santa Maria Elisabetta in locali che potrà anche individuare l'ente stesso e demandando al concessionario medesimo l'onere degli investimenti in arredi ed attrezzature necessarie nella fase di avvio della farmacia in quanto gli stessi possono essere posti, in sede di bando, quali adempimenti a carico dell'aggiudicatario;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno dare mandato ad un professionista esterno la redazione di apposita perizia sul valore a base d'asta della concessione pluriennale della farmacia comprensivo dell'onere dell'allestimento dei locali di cui al paragrafo precedente;

RITENUTO di fissare i seguenti criteri per l'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di farmacia:

- durata della concessione stabilita in un massimo di anni 20 (venti);
- individuazione di un canone annuo per la durata di un massimo di anni 20 (venti) da sottoporre a rialzo;
- assicurare la permanenza della sede di esercizio dell'attività nel centro di Cavallino in Piazza Santa

Maria Elisabetta in locali che potrà anche individuare l'ente stesso e demandando al concessionario medesimo l'onere degli investimenti in arredi ed attrezzature necessarie nella fase di avvio della farmacia

- di dare atto che la titolarità della licenza di farmacia, anche a seguito dell'affidamento in concessione, rimarrà in capo al Comune;

PRECISATO che si procederà all'individuazione del concessionario per la gestione della farmacia comunale, mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi e delle regole dettate dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario;
Vista la legge n. 475, del 2 aprile 1968;

Vista la legge n. 362, del 8 novembre 1991;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo statuto del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00 e s.m.i.

Provveduto a votazione in ordine all'emendamento proposto dal Sindaco e seguito dalla discussione intervenuta, di stralciare il punto 1 del dispositivo proposta che viene approvata all'unanimità;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di individuare quale modello di gestione ottimale della farmacia comunale, l'affidamento in concessione del servizio, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., a soggetti privati (singoli farmacisti o società), individuati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario;
2. di dare atto che si procederà alla concessione mediante gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa precisando che la concessione avrà durata di un massimo di anni 20 (venti) e che l'offerta dovrà prevedere un importo fisso "una tantum" più un importo annuale;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore per l'attuazione di quanto deliberato ai punti precedenti, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- previsione di una durata della concessione di un massimo di anni 20 (venti);
- fissazione di un importo minimo una tantum a cui aggiungere un canone annuale costituito da un importo fisso per tutta la durata della concessione, salvo rivalutazione annuale Istat;
- assicurare la permanenza della sede di esercizio dell'attività nel centro di Cavallino obbligando il concessionario all'esercizio della farmacia nel centro di Cavallino in piazza Santa Maria Elisabetta in locali che potrà anche individuare l'ente stesso e demandando al concessionario medesimo l'onere degli investimenti in arredi ed attrezzature necessarie nella fase di avvio della farmacia.

4. di demandare al Responsabile del servizio competente l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti

all’approvazione della presente deliberazione.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Presidente	Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Giorgia Tagliapietra	F.to Fabio Dott. Olivi

N. ……. Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 08.01.2015

al 23.01.2015

Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data _____

Il Segretario Generale

F.to

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:
- conservata agli atti
-pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it

e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.